



1-3-2012

Conversione in legge D.L. 216/2011 (Milleproroghe) – Norme previdenziali

Nota a cura di Valeria Picchio – Dipartimento Democrazia
economica – CISL Confederazione

Il 23 febbraio 2012 è stato definitivamente approvato in seconda lettura, con voto di fiducia, dall'assemblea della Camera dei Deputati disegno di legge n. 4865-B di conversione del decreto legge 20-12-2011 n. 216 (milleproroghe).

Alcune disposizioni modificano parzialmente specifici aspetti delle norme contenute all'art. 24 del decreto-legge 201/2011 convertito con modifiche nella legge 214/2011.

Si tratta delle previsioni contenute all'**articolo 6** del decreto legge mille proroghe che, quindi, nella formulazione finale prevede le **seguenti ulteriori deroghe** all'applicazione delle nuove regole pensionistiche rispetto a quelle già contenute nel comma 14 dell'art. 24 della citata legge 214/2011.

a) Nei limiti delle risorse stanziare e secondo le procedure previste dal comma 15 dell'art. 24 legge 214/2011 saranno derogati dalla applicazione dei nuovi requisiti pensionistici anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31-12-2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411, 412-ter del codice di procedura civile o per accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale a condizione che:

- la data risulti da elementi certi e oggettivi (es. comunicazioni obbligatorie all'ispettorato del lavoro o altri soggetti equipollenti);
- il lavoratore risulti in possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero determinato la decorrenza della pensione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6-12-2011 n. 201 (*comma 2 ter*).

b) I lavoratori che alla data dal 4-12-2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore oppure per i quali, per effetto di accordi stipulati entro la stessa data, sia stato previsto l'accesso a tali fondi e che rientrino nelle deroghe previste dal comma 14 art. 24 legge n. 214/2011, resteranno a carico dei detti fondi fino almeno all'età di 60 anni, e, quindi, non 59 come previsto in origine (*comma 2 quater*).

c) I lavoratori che alla data del 31/10/2011 risultino in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42 c. 5 TU 151/2001, i quali maturino entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica prevista dall'art. 1 c. 6 legge 243/2004 e successive modifiche, vale a dire non meno di 40 anni di contributi (*comma 2-septies*). Gli oneri di questa misura sono quantificati in 5 milioni di euro.

Il decreto ministeriale previsto dall'art. 24 comma 15 della legge 214/2011, il quale prevederà le modalità di applicazione delle deroghe dei primi due punti dovrà essere emanato entro il 30/6/2012 (*comma 2 ter*) e quindi non più entro la fine di marzo.

La **riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici** prevista dall'art. 24 comma 14 lett. c) della legge 214/2011 rispetto all'età dei 62 anni per i lavoratori che abbiano oltre 42 anni di contributi e le lavoratrici che ne abbiano più di 41 non si applica quando detta anzianità contributiva – da maturarsi entro il 31/12/2017 - derivi esclusivamente da attività di lavoro compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, il servizio militare, l'infortunio, la malattia e la cassa integrazione guadagni ordinaria (*comma 2-quater*).

Questa norma anche nella nuova formulazione rimane profondamente iniqua sia perché le ipotesi contemplate sono assolutamente insufficienti (mancano, solo per fare alcuni esempi, eventi tutelati come la cassa integrazione straordinaria e i periodi di congedo di paternità e parentale) sia perché la norma non prevede tetti massimi alla penalizzazione poiché la riduzione del trattamento pensionistico è pari all'1% per ogni anno se si accede al pensionamento all'età di 60 o 61 anni ma si eleva al 2% per ogni anno se si va in pensione con meno di 60. Quindi, ad esempio, se si raggiungono i 42 anni di lavoro per effetto di 5 anni di maggiorazioni derivanti da esposizione all'amianto e, per ipotesi, si ha un'età pari a 55 anni, la penalizzazione sarà del 12%

Le nuove misure saranno finanziate dall'aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati che assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per il 2012, 15 milioni di euro per il 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui dal 2014 (*comma 2-quinquies*). Le risorse previste dal comma 15 dell'art. 24 della legge 214/2011 vengono così rimodulate: 245 milioni di euro per il 2013 e 635 milioni di euro per il 2014 (*comma 2-septies*).

E' stata, inoltre, prevista **una clausola di salvaguardia (art. 6-bis)** per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio per le deroghe previste a favore dei lavoratori con accordi individuali o in esodo per accordi collettivi. Pertanto, nel caso in cui per questi casi si raggiungesse il limite delle risorse previste, le ulteriori domande potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia, sia stabilito un aumento delle aliquote contributive non pensionistiche dovute a favore della Gestione delle prestazioni temporanee da tutti i datori di lavoro del settore privato, considerati prioritariamente i contributi per disoccupazione ed escludendo il contributo al Fondo di garanzia per TFR e il contributo di cui all'art. 25 c. 4 legge 845/1978, in misura sufficiente alla copertura degli oneri.

Infine, per i trattamenti pensionistici che usufruiscono delle maggiorazioni per esposizione all'amianto erogati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto milleproroghe vengono prorogati gli effetti del comma 14 art. 7 ter D.L. 5/2009 convertito nella legge 33/2009. Si tratta della norma che, rispetto a situazioni su cui pendevano verifiche della magistratura e per le quali l'INPS aveva sospeso l'erogazione dei trattamenti, aveva previsto la validità ed efficacia delle pensioni se erogate prima del 12-4-2009. Ora il termine è stato prorogato. Tuttavia è esclusa la corresponsione degli arretrati per eventuali rate di pensione sospese fino a tale data. I benefici previdenziali decadono nel caso in cui sia stato accertato il reato con sentenza definitiva, in tal caso vi è l'obbligo di restituzione integrale degli arretrati erogati. Agli oneri derivanti da questa disposizione, che sono stati quantificati in 602.000 € per il 2012, 2013, 322.000 € per il 2014, 42.000 € per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 € dal 2021 in poi, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.